Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1962, n. **1185.**

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570 concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 dell'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. **1186.**

Istituzione in Hannover (Germania) di un Vice Consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in Amburgo, soppressione del Consolato di 2ª categoria nella stessa località e modifica della circoscrizione del Consolato generale in Amburgo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di seconda categoria in Hannover (Repubblica Federale di Germania), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Hannover (Repubblica Federale di Germania) un Vice Consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Amburgo.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Amburgo è modificata come segue: Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. **1187.**

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Monchio delle Corti (Parma).

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dal sig. Lazzaro Trapassi, per il prezzo di L. 450.000, un appezzamento di terreno di are ventitre e centiare venti, sito in Monchio delle Corti (Parma), da destinare alla costruzione della sede sociale del locale circolo comunale dell'E.N.A.L.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. **1188.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Massa.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Massa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 1189.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montella (Avellino).

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di Montella (Avellino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1962, n. 1190.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione allevatori di bestiame della provincia di Forlì, con sede in Forlì.

N. 1190. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione allevatori di bestiame della provincia di Forlì, con sede in Forlì, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 1191.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Opera diocesana Beata Maria Chiara Nanetti » con sede in Rovigo.

N. 1191. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera diocesana Beata Maria Chiara Nanetti » con sede in Rovigo e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 1192.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Manthoné » di Pescara.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Manthoné » di Pescara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 1193.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « E. Fermi » di Lanciano.

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « E. Fermi » di Lanciano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 1194.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Broni (Pavia).

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Broni (Pavia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1962, n. 1195.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Arnaldo Bruno », con sede in Cavallotta frazione del comune di Savigliano (Cuneo).

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Arnaldo Bruno », con sede in Cavallotta frazione del comune di Savigliano (Cuneo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962.

Norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli:

129, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

17 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

Vista la deliberazione 16 novembre 1961, con cui il Consiglio superiore della magistratura ha determinato le seguenti norme per il tirocinio degli uditori giudiziari;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Col decreto di nomina l'uditore giudiziario è destinato al Tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di Corte d'appello.

Art. 2.

Presso la Corte d'appello di cui all'articolo precedente è istituita una Commissione per il tirocinio degli uditori, formata dai componenti del Consiglio giudiziario, nonchè, in quanto non facciano già parte del Consiglio medesimo, dal presidente del tribunale, dal procuratore della Repubblica e dal magistrato dirigente la pretura del capoluogo del distretto.

La Commissione è presieduta dal presidente della Corte di appello.

La Commissione delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario del Consiglio giudiziario.

Art. 3.

La Commissione del tirocinio ripartisce gli uditori in gruppi di non più di cinque ed affida la direzione di ciascun gruppo ad un magistrato di cassazione, di appello o di tribunale, il quale eserciti le sue funzioni in uno degli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.

Di ciascun gruppo possono far parte anche uditori destinati ed uffici diversi.

Durante il tirocinio è in facoltà della Commissione di unificare i gruppi la cui composizione numerica si sia notevolmente venuta a ridurre per qualunque motivo.

La composizione del gruppo unificato non potrà mai superare quella massima prevista dal primo comma.

Art. 4.

Il direttore di gruppo organizza e coordina il tirocinio degli uditori del proprio gruppo e provvede affinchè esso si svolga, con gli opportuni avvicendamenti, nel tribunale, nella procura della Repubblica e nella pretura locali, pur dovendo, a tutti gli effetti amministrativi, ciascun uditore continuare a considerarsi addetto all'ufficio di cui al decreto indicato nell'art. 1

All'uopo il direttore cura che ciascun uditore del gruppo effettui il tirocinio:

1) presso il tribunale per la durata di sei mesi;

2) presso la procura della Repubblica per la durata di tre mesi;

3) presso la pretura per la durata di tre mesi.

Il tirocinio deve svolgersi in modo che ogni uditore possa prendere cognizione dei vari rami di servizio esistenti nei detti uffici.

Art. 5.

Per l'attuazione dell'avvicendamento di cui al precedente articolo il direttore predispone per ciascun uditore del proprio gruppo un piano di tirocinio e lo sottopone all'approvazione della Commissione distrettuale, la quale coordina i piani presentati dai direttori dei vari gruppi ed eventualmente apporta a ciascuno di essi le opportune modifiche.

Nel procedere alla coordinazione dei piani la Commissione deve soprattutto curare che ad un singolo ramo di servizio non sia contemporaneamente assegnato un numero eccessivo di uditori.

Durante il corso del tirocinio degli uditori la Commissione può, per giusti motivi, disporre la modificazione dei piani di tirocinio come sopra approvati.

Art. 6.

Per l'esecuzione di ciascun piano di tirocinio il direttore di gruppo assegna, di volta in volta, l'uditore ai vari uffici indicati nel piano e, per ciascuno dei detti uffici, d'intesa con i dirigenti dei vari servizi, affida di volta in volta a magistrati a questi addetti la guida del concreto tirocinio dell'uditore.

Art. 7.

Il magistrato, alla cui guida l'uditore è di volta in volta affidato, lo fa assistere a tutte le attività giudiziarie da lui compiute, compresa, se trattasi di magistrato appartenente ad un Collegio, la partecipazione alle camere di Consiglio.

Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali della pretura, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dello ordinamento giudiziario.

In ogni caso, inoltre, incarica l'uditore di redigere le minute di alcuni dei provvedimenti giudiziari o requisitorie, che debbono essere da lui estesi, e spiega all'uditore le correzioni eventualmente apportate a tali minute.

Al termine del periodo di affidamento trasmette al direttore una relazione sul tirocinio compiuto dallo uditore sotto la sua guida.

Art. 8.

Il direttore di gruppo tiene un fascicolo personale relativo ad ogni uditore del gruppo, nel quale include oltre al piano di tirocinio di cui all'art. 5, le relazioni trasmessegli, ai sensi dell'articolo precedente, dai magistrati alla guida dei quali l'uditore è da lui di volta in volta affidato.

Art. 9.

Almeno ogni quindici giorni il direttore di gruppo convoca e presiede una riunione di tutti gli uditori del suo gruppo, nella quale ciascun uditore riferisce sul tirocinio da lui compiuto, esponendo dettagliatamente i casi pratici più importanti a lui presentatisi e le difficoltà incontrate.

Sui vari casi pratici prospettati dai singoli uditori ha luogo una discussione a cui possono partecipare tutti i componenti del gruppo e che è riassunta, con gli opportuni chiarimenti e precisazioni, dal direttore.

Art. 10.

La Commissione di tirocinio si riunisce tutte le volte che il presidente reputa opportuno di convocarla per l'adozione di provvedimenti relativi al tirocinio degli uditori.

In ogni caso si riunisce una volta ogni mese per ascoltare le relazioni dei direttori di gruppo sullo svolgimento del tirocinio dei singoli uditori; e, sulla base di tali relazioni, emette i provvedimenti che ritiene necessari od opportuni per rendere più efficace il tirocinio, avvalendosi, se del caso, del potere di cui allo ultimo comma dell'art. 5.

Art. 11.

La Commissione predispone ed organizza un ciclo di conversazioni periodiche, tenute da magistrati, docenti universitari ed avvocati, particolarmente sui seguenti argomenti:

a) doveri di condotta del magistrato;

b) natura ed importanza delle funzioni dell'avvocato nel processo civile e nel processo penale e rapporti tra magistrati ed avvocati;

c) Consiglio superiore della magistratura e ordinamento giudiziario;

d) tecnica della redazione delle sentenze, degli altri provvedimenti e delle requisitorie in materia civile e penale;

e) servizi di cancelleria;

f) ausiliari del giudice (periti, consulenti tecnici, ecc.).

Nelle città sedi di Istituti universitari di medicina legale la Commissione si adopera affinchè gli uditori possano frequentare presso i detti Istituti un congruo numero di speciali lezioni ed esercitazioni.

L'assistenza alle suddette conversazioni, lezioni ed esercitazioni è obbligatoria per gli uditori.

Art. 12.

Dopo il primo anno l'uditore continua il tirocinio presso l'ufficio giudiziario al quale è stato destinato col decreto di cui all'art. 1, o presso altro della stessa sede, per il quale, a giudizio della Commissione di cui all'art. 2, presenti maggiori attitudini, sotto la guida di un magistrato addetto all'ufficio, designato dal capo di questo.

Tale magistrato cura il tirocinio dell'uditore nei modi indicati nell'art. 7

Durante questo ulteriore periodo di tirocinio l'uditore assiste anche, nei giorni stabiliti dal direttore del suo gruppo, ad alcune udienze civili e penali della Corte di appello ed alle relative camere di Consiglio, e continua a partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 9.

Art. 13.

Prima di emettere il parere di cui all'art. 129 dello ordinamento giudiziario, il Consiglio giudiziario richiede al competente direttore di gruppo la trasmissione degli atti del tirocinio e di una dettagliata relazione sullo svolgimento di questo.

Gli atti e la relazione suindicati sono allegati al parere del Consiglio giudiziario.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati il detto parere e i relativi allegati, può incaricare lo uditore dell'esercizio di funzioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario e successive modificazioni, ovvero disporre che egli prosegua il tirocinio.

Il proseguimento del tirocinio ha luogo con le modalità enunciate nell'art. 12.

Art. 14.

Le presenti norme si applicano al tirocinio degli uditori nominati successivamente al 15 ottobre 1961.

Il Ministro per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 aprile 1962

GRONCHI

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 80. — Bovio

(4725)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1962.

Determinazione delle modalità tecniche per la redazione a macchina di atti pubblici in applicazione della legge 14 aprile 1957, n. 251.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici;

Sentiti il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I nastri dattilografici da usarsi per la stesura a macchina degli atti pubblici di cui alla legge 14 aprile 1957, n. 251, debbono rispondere ai requisiti tecnici indicati nell'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Le copie conformi, totali o parziali, degli atti e documenti di cui alla stessa legge 14 aprile 1957, numero 251, possono essere ottenute soltanto con i procedimenti meccanici o fotografici indicati nell'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1959, n. 306.

Roma, addì 3 agosto 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la grazia e giustizia
Bosco

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

TABELLA A

Determinazione delle caratteristiche dei nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile ammessi per la stesura a macchina di atti pubblici.

I nastri dattilografici da usarsi per la stesura a macchina di atti pubblici debbono riportare sugli involucri l'indicazione del nome e della località della ditta produttrice, nonchè la specificazione che il contenuto è costituito da nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile fabbricati a norma del presente decreto. L'indicazione « nastro indelebile » dovrà figurare anche sulle parti terminali dei nastri.

I nastri anzidetti debbono essere imbevuti di inchiostro nero fisso, con il quale sia possibile ottenere una scrittura nitida ed uniforme che deve permanere leggibile, fino all'evidente abrasione della carta, anche dopo che sia stata sottoposta alle seguenti prove eseguite sullo stesso campione:

1. *Lavaggio con acqua distillata.*

Dopo aver fatto cadere alcuni cmc. di acqua distillata sulla scrittura e dopo averla fatta ripetutamente asciugare completamente, non si deve osservare alcuna sbavatura della scrittura stessa, nè alcun alone apprezzabile.

2. *Lavaggio con acqua ossigenata a 24 volumi.*

Dopo aver passato sullo scritto per almeno venti volte un batufolo di cotone idrofilo imbevuto di acqua ossigenata a 24 volumi, non si deve osservare alcuna traccia apprezzabile di scolorimento o di sbavatura o di alone.

3. *Lavaggio con soluzione di permanganato potassico al 3%.*
Dopo aver applicato per almeno cinque minuti sulla scrittura una soluzione, di recente preparata, di permanganato potassico al 3 %, e dopo l'asciugamento, avendo ripetuto l'operazione per almeno altre due volte e aver provveduto a far scomparire la macchia di permanganato con una soluzione di bisolfito sodico, non si deve osservare alcun apprezzabile scolorimento.

4. *Lavaggio con una soluzione all'uno per mille di carbonato sodico cristallizzato.*
Dopo aver lavato la scrittura con la soluzione applicata per almeno un minuto e, dopo l'asciugamento, ripetendo l'operazione per almeno altre nove volte, non si deve osservare alterazione apprezzabile della scrittura stessa; il colore nero potrà tutt'al più assumere tonalità grigiastra.

5. *Lavaggio con soluzione di acido cloridrico al 3 %.*
Eseguita l'operazione come al numero 4 per almeno venti volte di seguito, la scrittura non deve mostrare alterazione apprezzabile; il colore nero può, tuttavia, assumere tonalità grigiastra; è ammessa qualche leggera sbavatura e un lievissimo alone intorno alle lettere battute.

6. *Lavaggio con soluzione di acido ossalico al 3 %.*
Dopo aver eseguito l'operazione come al numero 4, non si deve osservare alterazione apprezzabile della scrittura; il colore nero potrà tutt'al più assumere tonalità grigiastra.

7. *Trattamento con scolorina al permanganato-bisolfito.*
Dopo aver trattato lo scritto per almeno tre minuti con scolorina al permanganato-bisolfito, e dopo l'asciugamento, avendo ripetuto il trattamento per almeno altre due volte sullo stesso punto, non deve osservarsi alterazione apprezzabile della scrittura, salvo evidenti segni di abrasione della carta.

8. *Trattamento con solventi organici (acetone, cloroformio, xilolo, benzolo.*
Dopo aver passato sullo scritto per almeno venti volte un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto rispettivamente di acetone, cloroformio, xilolo o benzolo, lo scritto deve rimanere ben leggibile, pur osservandosi la comparsa evidente di un alone.

9. *Immersione in acqua distillata per almeno trenta minuti.*
La scrittura deve rimanere inalterata.

10. *Esposizione alla luce diretta solare per almeno venti giorni e successivamente ai raggi ultravioletti per almeno quarantotto ore.*
Non si devono osservare alterazioni apprezzabili della scrittura, salvo una leggera decolorazione, resa evidente dall'ingiallimento della carta.

11. *Prova di cancellatura con ogni tipo di gomma.*
La scrittura, anche se già sottoposta ai trattamenti sopra specificati, deve risultare incancellabile fino a che appaiono evidenti segni di abrasione della carta.

TABELLA B

Determinazione dei procedimenti meccanici e fotografici per la riproduzione di copie conformi, totali o parziali, di atti pubblici.

I procedimenti meccanici e fotografici ammessi per la riproduzione di copie conformi totali o parziali degli atti pubblici di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, sono i seguenti:

1) fotografici in bianco e nero ed a colori (formato minimo consentito del negativo: film 16 mm. comprendente una sola fila di fotogrammi);

2) eliocianografici ed eliografici;

3) xerografici e simili;

4) di riproduzione a stampa con apparecchi « offset » utilizzanti matrici preparate con macchine da scrivere o compositrici o mediante trasporti fotografici.

La stampa dovrà esere effettuata mediante inchiostro indelebile (vedi tabella *A*) con l'indicazione di tale caratteristica apposta dal fabbricanti sui contenitori;

5) con duplicatori ad inchiostro indelebile (vedi tabella *A*);

6) con duplicatori ad alcool.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

(4850)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Belgirate (lago Maggiore).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Belgirate (Lago Maggiore) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Belgirate è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1.000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 3 e 4 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Novara, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: il porticciolo I col relativo molo, il pontile II ed il piazzale retrostante compresa la particella 304, le rampe III e IV, le rampe d'approdo V e VI.

Essa è delimitata come segue:

Lato verso terra *A-B*:

dal limite verso lago della particella 210;

dal limite verso lago di un tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra la particella 210 e la 307;

dal limite verso lago delle particelle 307, 295, 297 e 33;

Lato *A-C*: da un allineamento lungo m. 70, in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 210 e 299;

Lato *B-D*: da un allineamento lungo m. 80, in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 33 e 4;

Lato C-D: dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio naviga-

zione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia Milano e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 27 novembre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1962
Registro n. 87 *bilancio Trasporti, foglio n.* 128

(4747)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1962.

Modificazione delle attribuzioni e della denominazione dell'« Ufficio del registro, bollo e demanio » e dell'« Ufficio imposta generale entrata, radio e concessioni governative » di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici: « Ufficio del registro, bollo e demanio » e « Ufficio imposta generale entrata, radio e concessioni governative » di Chieti;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici « Ufficio del registro, bollo e demanio » e « Ufficio imposta generale entrata, radio e concessioni governative » di Chieti assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Chieti.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1962
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 191

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'ufficio atti civili e successioni e l'ufficio atti giudiziari, imposta generale sulla entrata, bollo e demanio di Chieti.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
CHIETI Ufficio atti civili e successioni	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 5. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 8. Diritti di segreteria. 9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 10. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
CHIETI Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze o ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui do-

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	cumenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa.
	10. Imposta sulla pubblicità.
	11. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno.
	12. Servizio radioaudizioni circolari.
	13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici.
	14. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa.
	15. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale.
	16. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio.
	17. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.
	18. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli.
	19. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico.
	20. Eredità devolute allo Stato.
	21. Depositi per spese d'asta e contratti.
	22. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	23. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	24. Entrate diverse del Tesoro.
	25. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.
	3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali.
	4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali.
	5. Demanio forestale.
	6. Tratturi.
	7. Interessi cc/cc postali.
	8. Proventi ente nazionale metano.
	9. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 16 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(4708)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1962.

Modifica dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto del 31 gennaio 1955;

Viste le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna e dal presidente del Consiglio stesso rispettivamente in data 12 febbraio 1962 e 4 giugno 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari; sono approvate altresì, l'abrogazione dell'art. 26 dello statuto stesso, con il conseguente spostamento di un numero indietro degli articoli da 27 a 39 che, pertanto, assumono la numerazione da 26 a 38, nonchè l'abrogazione dello art. 40, con il conseguente spostamento di due numeri indietro degli articoli da 41 a 43 i quali, pertanto, assumono la numerazione da 39 a 41; sono inoltre approvate le modifiche degli articoli 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38 e 39 dello statuto, nonchè l'abrogazione dello art. 44 dello statuto stesso; il tutto, in conformità dello accluso testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Art. 1.

Invariato.

Art. 2.

Il Banco di Sardegna ha sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

Il Banco svolge la sua attività a mezzo di sedi, filiali ed agenzie ed inoltre di uffici di corrispondenza.

Il Banco può anche istituire uffici di rappresentanza.

Art. 3.

Invariato.

Art. 4.

Il Banco di Sardegna compie tutte le normali operazioni di banca, oltre quelle previste da leggi o da particolari disposizioni dell'Organo di vigilanza, e fra l'altro:

I - *Operazioni attive*:

1) sconta:

a) cambiali, assegni bancari ed altri effetti di commercio, buoni del Tesoro, cedole di titoli o semestralità di rendita di titoli sui quali l'istituto può fare anticipazioni;

b) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri;

c) annualità dovute dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, o da altri enti pubblici;

d) note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti;

e) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2) consente anticipazioni, riporti e sovvenzioni sopra:

a) titoli appartenenti alle categorie di cui al successivo paragrafo 9, comma a), nonchè sopra titoli di società industriali e commerciali ed agricole di primo ordine, quotati nelle borse nazionali, ed altri titoli di primo ordine di largo mercato; l'elenco dei titoli di società industriali, commerciali ed agricole, sui quali possono consentirsi operazioni di anticipazione e di riporto; è approvato dal Comitato esecutivo;

b) fedi di deposito rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate;

c) merci e manufatti in genere, ed in ispecie merci che rappresentino produzioni ed esportazioni tipiche della Sardegna, e titoli, merci e valori indicati in leggi speciali;

d) cessioni di quote di stipendio dei dipendenti del Banco di Sardegna, dello Stato, della Regione autonoma della Sardegna e di altri enti pubblici;

3) compra e vende titoli pubblici e privati italiani nei limiti delle necessità del lavoro con la clientela;

4) deposita somme in conto corrente libero o vincolato in valuta nazionale od estera presso enti pubblici o presso banche italiane od estere, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

5) consente aperture di credito semplici o documentate, utilizzabili in Italia o all'estero;

6) accorda crediti in conto corrente, di durata non superiore a un anno, ad istituti, enti pubblici e morali, banche, società, ditte commerciali o industriali e privati;

7) concede mutui ad enti pubblici o ad enti morali con le norme e garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti, o con altre garanzie reali o da estinguersi con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai venticinque anni;

8) accorda sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso le pubbliche Amministrazioni o da altre valide garanzie reali.

Gli impieghi in operazioni di cui ai numeri 7) e 8) non possono superare complessivamente i 3/10 dell'ammontare dei depositi;

9) investe somme in:

a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie, obbligazioni ad esse parificate od assimilate, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali; altri titoli che siano emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse:

b) immobili ad uso dei propri stabilimenti o per alloggi od opere sociali a favore del proprio personale, o, in quanto necessario, per il recupero di crediti;

10) assume partecipazioni ad enti economici promossi o creati dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna, da enti pubblici, o a consorzi di carattere finanziario od a società industriali e commerciali che perseguano fini sociali e di pubblico interesse.

Gli impieghi di cui al n. 10 non possono superare la metà dei fondi patrimoniali dell'istituto, salvo deroga autorizzata dall'Organo di vigilanza.

II *Operazioni passive*:

1) riceve depositi a risparmio e in conti correnti liberi e vincolati, nominativi e al portatore, anche contro il rilascio di assegni a copertura garantita; riceve altresì depositi a piccolo risparmio speciale, con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia ed entro il limite complessivo di 1/10 dell'ammontare di tutti i depositi raccolti dall'istituto;

2) emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

3) emette:

a) assegni circolari;

b) lettere di credito semplici o circolari;

c) altri titoli all'ordine e al portatore ammessi da leggi speciali;

4) apre conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale, nonchè in valuta estera, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

5) è autorizzato inoltre alla raccolta del risparmio a medio termine, mediante emissione di buoni fruttiferi nominativi, in corrispondenza e fino alla concorrenza delle operazioni di credito agrario a medio e a lungo termine consentite all'istituto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Banco di Sardegna può anche:

a) riscontare il proprio portafoglio;

b) contrarre anticipazioni e riporti su titoli di proprietà;

c) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi.

Art. 5.

Oltre alle operazioni di cui al precedente articolo, il Banco di Sardegna può compiere le seguenti:

1) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2) curare l'incasso e l'accettazione di cambiali ed assegni bancari;

3) curare l'incasso di titoli, di cedole, di fatture, di documenti rappresentativi di merci e di crediti e compiere ogni altra operazione di commissione in affari di banca;

4) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale e di esattoria e tesoreria comunale con facoltà di fare ai rispettivi enti versamenti anticipati a norma di legge;

5) compiere servizi di tesoreria e di cassa per conto della Regione autonoma della Sardegna, nonchè di enti e di privati;

6) assumere l'esercizio diretto di magazzini generali e fiduciari;

7) prestare cauzioni, garanzie, avalli e fidejussioni nell'interesse di terzi;

8) accettare depositi a custodia ed in amministrazione di titoli e valori;

9) cedere in locazione cassette di sicurezza;

10) raccogliere sottoscrizioni a prestiti pubblici, azioni, obbligazioni, la cui emissione sia stata legalmente autorizzata;

11) partecipare a sindacati di collocamento;

12) pagare per conto di terzi interessi su titoli, cedole, dividendi, titoli estratti;

13) accettare in deposito titoli azionari per partecipazioni ad assemblee;

14) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito italiani ed esteri;

15) compiere anche operazioni non contemplate nel presente Statuto, ed in particolare operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, con le prescritte autorizzazioni.

Art. 6.

Il Banco di Sardegna esercita nel territorio della Sardegna di credito agrario, il credito peschereccio ed il credito all'artigianato, in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Esso tiene lo schedario regionale delle operazioni di credito agrario, nel quale prende nota di tutte le operazioni riferentisi a fondi compresi nella propria zona di azione ed effettuate sia dal Banco, sia da altri enti comunque autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Art. 7.

Invariato.

Art. 8.

Invariato.

Art. 9.

Invariato.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Egli dura in carica quattro anni.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è composto, oltre che dal Pre-

sidente, da nove membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso Comitato tra persone esperte nei vari rami di attività economica dell'Isola; tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna; gli altri tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Il Consiglio elegge, in occasione della sua prima riunione, il vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un quadriennio, scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel Consiglio, si provvederà, con l'osservanza delle norme stabilite nella prima parte del presente articolo, alla nomina del nuovo consigliere; che durerà in carica fino alla scadenza del quadriennio incominciato.

Art. 12.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione, nonchè a quelle del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali di credito costituiti presso la sede amministrativa, quando si trattano affari di credito agrario e limitatamente a questi, sono invitati ad assistere, con voto consultivo, l'Ispettore compartimentale per l'agricoltura della Sardegna e un esperto in materia di agricoltura designato dall'Amministrazione regionale della Sardegna.

Art. 13.

Invariato.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del Banco di Sardegna.

Il Consiglio di amministrazione può delegare determinati poteri al Comitato esecutivo, al presidente ed al direttore generale.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, che ne determina l'ordine del giorno, con avviso personale spedito, con lettera raccomandata o con telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione, tranne casi di urgenza.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione al competente Organo di vigilanza.

Al presidente e a tutti i membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso che sarà stabilito dal competente Organo di vigilanza.

Ai membri non residenti nella città ove hanno luogo le sedute, sarà corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Art. 17.

Invariato.

Art. 18.

Rientra in particolare nelle normali attribuzioni del Consiglio di amministrazione:

1) determinare i poteri e gli atti che intende delegare al Comitato esecutivo, al presidente ed al direttore generale;

2) approvare le norme regolamentari per i servizi e le operazioni dell'istituto;

3) designare annualmente tre dei propri membri, di cui uno fra quelli scelti direttamente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, uno fra quelli scelti nella lista indicata dal Presidente della Regione autonoma e uno fra quelli scelti nelle terne proposte dalle Camere di commercio agricoltura e industria dell'Isola, a far parte del Comitato esecutivo, con facoltà di confermarli;

4) istituire, quando ne ravvisi la necessità, Comitati tecnici, Comitati speciali di credito, o Commissioni speciali di qualsiasi natura, nominandone i membri e determinandone i poteri e le attribuzioni;

5) determinare la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi per ogni seduta ai partecipanti alle riunioni del Comitato esecutivo e dei Comitati e Commissioni di cui al precedente par. 4; ed inoltre la misura dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno dovuti per la partecipazione a riunioni in località diverse da quelle di residenza, e per le missioni in genere dei componenti degli organi amministrativi, del Collegio sindacale e dei Comitati e Commissioni speciali;

6) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto;

7) deliberare sulle norme inerenti allo stato giuridico ed economico del personale e sulla composizione dei relativi organici, nonchè sulle loro modificazioni;

8) approvare l'ordinamento e determinare le attribuzioni degli uffici centrali e delle sedi, filiali, agenzie ed uffici di corrispondenza, oltre che degli uffici di rappresentanza, e le loro modificazioni;

9) deliberare l'istituzione, la trasformazione e la chiusura, in conformità alle vigenti disposizioni, delle sedi, filiali, agenzie ed uffici di corrispondenza, ed inoltre degli uffici di rappresentanza;

10) esaminare ed approvare, udita la relazione dei sindaci, il bilancio ed il conto economico dell'istituto, nonchè il riparto degli utili e fissare l'emolumento dei sindaci effettivi;

11) fissare per le operazioni comportanti rischi per il Banco i limiti di competenza del Comitato esecutivo e del direttore generale, nonchè, su proposta dello stesso direttore generale, dei direttori degli uffici centrali e dei direttori delle dipendenze;

12) deliberare sulle partecipazioni di cui allart. 4/1 n. 10;

13) deliberare, su proposta del direttore generale, l'assunzione, la promozione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di grado direttivo;

14) adottare, nei confronti del personale di qualsiasi categoria e grado, i provvedimenti disciplinari di retrocessione e di licenziamento;

15) deliberare sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute di immobili;

16) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti eccedenti le L. 1.000.000;

17) stabilire i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale per le spese;

18) determinare ogni anno i criteri da seguire nelle erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali, nonchè per studi ed indagini economiche, stabilendo i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale;

19) autorizzare cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità per esposizioni di importo unitario superiore a L. 2.000.000;

20) deliberare cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi e cancellazioni di trascrizioni a favore del Banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro analogo atto e formalità conseguenti, per esposizioni di importo unitario superiore a L. 3.000.000, quando i crediti risultino tutt'ora in essere;

21) nominare, su proposta del direttore generale, il vice direttore generale;

22) determinare per la Direzione generale, gli uffici di rappresentanza, le dipendenze e gli uffici di corrispondenza il contenuto della facoltà di firma in nome del Banco, di cui all'art. 34,

23) nominare i rappresentanti del Banco presso altri enti;

24) deliberare su quanto sia sottoposto al suo esame dal Comitato esecutivo, dal presidente o dal direttore generale e adempiere in genere gli altri compiti ad esso riservati dallo Statuto o demandatigli da leggi speciali.

Art. 19.

Invariato.

Art. 20.

Rientra nelle normali attribuzioni del presidente:

a) presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e proporre ai due organi gli atti di loro competenza;

b) presiedere inoltre i Comitati tecnici, i Comitati speciali e le Commissioni speciali, di cui all'art. 18 n. 4;

c) deliberare le spese ed accordare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

d) prendere nei casi di urgenza, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, sottoponendoli alla ratifica dei corrispettivi organi collegiali alla prima seduta: dei provvedimenti adottati in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio di amministrazione dovrà essere subito data comunicazione al competente Organo di vigilanza indicando le ragioni dell'urgenza;

e) autorizzare, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonare, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa;

f) deliberare, sentito il direttore generale, sulla nomina e sulla revoca degli avvocati e procuratori;

Nell'adempimento delle sue mansioni è coadiuvato dal direttore generale, al quale può delegare alcuni suoi poteri.

I provvedimenti del presidente sono trascritti in apposito libro e tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione del Comitato esecutivo, del Collegio sindacale e dell'Organo di vigilanza.

Art. 21.

Il Comitato esecutivo è composto:

1) dal presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede;

2) dal vice presidente;

3) da tre membri, scelti dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, in ragione di uno per ciascuno dei tre gruppi di consiglieri di cui al precedente art. 11.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal vice presidente e, in mancanza anche di questi, dal più anziano dei tre membri di cui al paragrafo 3).

Il Comitato può essere integrato da membri esterni, per la trattazione di affari di credito speciale, e limitatamente a questi, in conformità alle norme che disciplinano le rispettive materie.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo sovraintende all'ordinaria amministrazione del Banco di Sardegna ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione. Nei casi di urgenza delibera anche su affari od argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

I verbali delle adunanze del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro e tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e del competente Organo di vigilanza. All'Organo di vigilanza deve essere tuttavia inviata, ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia di credito agrario, copia delle parti dei verbali concernenti argomenti di credito agrario.

Delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo in via di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, dovrà essere data comunicazione al competente Organo di vigilanza subito dopo la seduta indicando le ragioni dell'urgenza e al Consiglio di amministrazione, alla prima adunanza, per la ratifica.

Art. 23.

Rientra nelle normali attribuzioni del Comitato esecutivo:

1) dare parere sulle questioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione, per le quali ne abbia ricevuto richiesta dal presidente o dal direttore generale;

2) determinare le direttive per la compilazione del progetto del bilancio annuale dell'istituto;

3) determinare le norme e le condizioni da applicare alle operazioni ed ai servizi dell'istituto;

4) deliberare le operazioni comportanti rischi per il Banco, nei limiti di propria competenza;

5) adottare tutti i provvedimenti demandati al Banco, nella sua qualità di istituto speciale di credito agrario per la regione sarda, dalle norme regolamentari sul credito agrario, o ad esso delegati dall'Organo di vigilanza, in ordine alle Casse comunali di credito agrario;

6) nominare e revocare i corrispondenti bancari;

7) approvare le spese e le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

8) deliberare l'assunzione del personale impiegatizio con grado e dei funzionari fino al grado di vice direttore compreso;

9) deliberare, per il personale fino al grado di vice direttore compreso, la risoluzione del rapporto di lavoro per qualunque causa che non sia quella del raggiungimento dei limiti di età previsti dalle vigenti norme in relazione ad un trattamento pensionario od equivalente;

10) deliberare, su proposta del direttore generale, le promozioni del personale, fino al grado di vice direttore compreso;

11) provvedere, su proposta del direttore generale, alla destinazione e al trasferimento dei direttori degli uffici centrali e degli uffici di rappresentanza e dei direttori delle dipendenze;

12) conferire ai direttori degli uffici centrali per la Direzione generale, ai direttori degli uffici di rappresentanza, nonchè a direttori delle dipendenze la facoltà di firma in nome del Banco, di cui all'art. 34;

13) deliberare l'adesione ai concordati preventivi e fallimentari e alle amministrazioni controllate, senza limiti di valore; ed inoltre autorizzare cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità per esposizioni di importo unitario superiore a L. 1.000.000 ma non a L. 2.000.000;

14) deliberare cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi e cancellazioni di trascrizioni a favore del Banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro analogo atto e formalità conseguenti, per esposizioni di importo unitario superiore a lire 2 milioni ma non a lire 3 milioni, quando i crediti risultino tutt'ora in essere;

15) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti non superiori alle L. 1.000.000;

16) deferire ad arbitri la definizione di speciali questioni;

17) deliberare, in quanto l'istituto vi abbia interesse, sul concorso agli acquisti dipendenti da espropriazione forzata immobiliare nei confronti dei debitori, e pertanto sugli eventuali acquisti degli stabili oggetto di tale procedura;

18) deliberare la assunzione di ricevitorie, tesorerie, esattorie.

Art. 24.

Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente una volta al mese su invito del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 25.

Il segretario del Consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del Comitato esecutivo, senza partecipare alle deliberazioni.

Il verbale di ogni riunione viene redatto e firmato dal segretario e controfirmato dal presidente.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Il segretario è pure autorizzato a rilasciare copie ed estratti, validi ad ogni effetto di legge, dei provvedimenti del presidente e del direttore generale, tratti dagli appositi libri istituiti ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 29.

(Art. 26).

Abrogato.

Art. 26 (già 27).

Invariato.

Art. 27 (già 28).

Invariato.

Art. 28 (già 29).

Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento del Banco.

Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Interviene inoltre, pure con voto consultivo, alle riunioni dei Comitati tecnici, dei Comitati di credito e delle Commissioni speciali di cui all'art. 18 n. 4.

E' in facoltà del direttore generale di domandare l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti sui quali ritenga

opportuno che si pronuncino il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Spetta al direttore generale di proporre al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo le operazioni comportanti rischi per il Banco di competenza dei due organi, nonchè i provvedimenti riflettenti il personale di competenza degli organi medesimi.

Spetta inoltre al direttore generale di predisporre il progetto del bilancio annuale dell'istituto in conformità alle direttive determinate dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale compie tutti gli atti non esplicitamente riservati agli organi amministrativi e cura la esecuzione delle deliberazioni da questi adottate.

Nell'adempimento delle sue mansioni è coadiuvato dal vice direttore generale, ed altresì dai direttori degli uffici centrali, secondo le norme concernenti l'ordinamento degli stessi uffici centrali approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29 (già 30).

Rientra nelle normali attribuzioni del direttore generale:

a) proporre al presidente, al Comitato esecutivo ed al Consiglio di amministrazione gli atti e i provvedimenti di rispettiva competenza per i quali ne abbia facoltà ai sensi del presente Statuto e delle norme regolamentari;

b) emanare le direttive e le conseguenti istruzioni per il funzionamento dei diversi servizi;

c) deliberare le operazioni comportanti rischi per il Banco, nei limiti di propria competenza. Le deliberazioni dovranno essere trascritte in apposito libro da tenere a disposizione degli organi amministrativi e del Collegio sindacale;

d) adottare in materia di assunzioni e di rapporti del personale tutti i provvedimenti non espressamente demandati agli organi amministrativi; per le assunzioni in conformità alle direttive del Consiglio di amministrazione e d'intesa col presidente;

e) conferire ai sostituti dei direttori degli uffici centrali, degli uffici di rappresentanza e delle dipendenze, ed a coloro che coadiuvano i direttori stessi, la facoltà di firma in nome del Banco, di cui all'art. 34;

f) provvedere alle spese ed accordare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

g) ordinare verifiche, ispezioni ed inchieste presso tutti i servizi e le dipendenze;

h) deliberare sulle proposte di affitto di beni immobili del Banco di Sardegna;

i) autorizzare cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità, per esposizioni di importo unitario fino a L. 1.000.000;

l) consentire cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi, e cancellazioni di trascrizioni a favore del Banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi ed ogni altro analogo atto e formalità conseguenti, per esposizioni di importo unitario fino a lire 2.000.000, quando i crediti risultino tutt'ora in essere;

m) consentire la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di trascrizioni a favore del Banco, surrogazioni a favore di terzi ed ogni altro analogo atto e formalità conseguenti, nonchè la restituzione di pegni, quando il credito del Banco sia integralmente estinto: tali competenze il direttore generale può delegare, oltre che al vice direttore generale ai sensi del successivo art. 31, anche ai direttori delle dipendenze per le operazioni rispettive, determinando nel provvedimento di delega i limiti delle competenze stesse;

n) disporre il pagamento di spese giudiziarie alle controparti in caso di soccombenza o di rinunzia;

o) esercitare ogni altra attribuzione inerente all'ordinaria amministrazione dell'istituto, come pure derivante da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonchè dai regolamenti interni, e dalla delega del presidente e del Consiglio di amministrazione.

Art. 30 (già 31).

Invariato.

Art. 31. (già 32).

Il vice direttore generale coadiuva e assiste il direttore generale, il quale può delegargli alcuni dei suoi poteri, determinando nel provvedimento di delega i limiti di tali poteri.

Art. 32 (già 33).

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Dei predetti sindaci, uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di amministrazione.

Art. 33 (già 34).

Invariato.

Art. 34 (già 35).

La facoltà di firma in nome del Banco di Sardegna, oltre che al presidente del Consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, spetta:

singolarmente:

per la Direzione generale, per gli uffici di rappresentanza e per tutte le dipendenze, al direttore generale, e in sua sostituzione per il caso di assenza o impedimento, o per sua delega ai sensi dell'art. 31, al vice direttore generale;

congiuntamente, nei limiti dei poteri per ciascuno fissati:

per la Direzione generale, ai direttori degli uffici centrali e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati alla firma abbinata rispettivamente dal Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 23, n. 12 e dal direttore generale ai sensi dell'art. 29, lett. *e*);

per le dipendenze, ai direttori, e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati alla firma abbinata presso ciascuna di esse rispettivamente dal Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 23, n. 12, e dal direttore generale ai sensi dell'art. 29 lett. *e*);

per gli uffici di rappresentanza, ai direttori, e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati alla firma abbinata rispettivamente dal Comitato esecutivo ai sensi dello art. 23, n. 12, e dal direttore generale ai sensi dell'art. 29, lett. *e*).

La facoltà di firma può essere estesa dal Comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 23, n. 12, e dal direttore generale, ai sensi dell'art. 29, lett. *e*), anche ad uffici e dipendenze diversi da quelli presso cui deve essere normalmente esercitata.

Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 23 n. 12 e il direttore generale ai sensi dell'art. 29, lett. *e*) possono autorizzare la firma singola presso la Direzione generale, presso gli uffici di rappresentanza e presso le dipendenze, per gli atti di ordinaria amministrazione determinati dal Consiglio di amministrazoine a norma dell'art. 18 n. 22.

Il Consiglio di amministrazione determina altresì le norme per la disciplina e l'uso della firma singola presso gli uffici di corrispondenza.

La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco di Sardegna con l'osservanza delle norme suddette.

Art. 35 (già 36).

I direttori delle dipendenze sono nominati dal Comitato esecutivo. E' loro affidata la gestione delle dipendenze stesse sotto la vigilanza della direzione generale ed in conformità alle norme generali e particolari emanate dagli organi dello istituto.

Essi hanno di fronte ai terzi la rappresentanza giuridica delle dipendenze cui sono preposti.

In caso di loro assenza o impedimento, ne fanno le veci i sostituti, designati dal direttore generale.

Art. 36 (già 37).

Invariato.

Art. 37 (già 38).

Invariato

Art. 38 (già 39).

Gli utili complessivi dell'azienda bancaria, al netto delle spese e delle perdite verificatesi nell'esercizio, sono ripartiti come segue:

1) una quota non inferiore ai 5/10, al fondo di riserva ordinario ed ai fondi di riserva straordinari e speciali di cui all'art. 3;

2) una quota fino al 2/10, da destinarsi ad erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali nonchè per studi ed indagini riflettenti i problemi economici;

3) una quota fino al 3/10, da destinare:

ad incremento dei fondi previdenziali e ad opere di assistenza del personale;

a premi di rendimento al personale stesso.

(Art. 40).

Abrogato.

Art. 39 (già 41).

Le incompatibilità ed i divieti per gli amministratori, dirigenti, funzionari ed impiegati del Banco di Sardegna sono quelli stabiliti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè, per il personale, quelli previsti dalle norme che ne regolano lo stato giuridico.

E' fatto inoltre divieto al personale di esercitare industrie e commerci o di occuparsi di affari in contrasto con gli interessi dell'istituto.

Art. 40 (già 42).

Invariato.

Art. 41 (già 43).

Invariato.

(Art. 44).

Abrogato.

(4543)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1959, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Rieti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Marini dott. Riccardo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Giannini dott. Riccardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rosi geom. Manlio, rappresentante del Genio civile;

Blasetti Angelo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Brandi dott. Aldo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura:

Alunni Alberto, Rossi dott. Giorgio, Fabi Michele, Ricci Ersilio, Ciancarelli Rolando, Michelangeli Riccardo e Poscente Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Pitoni Giovanni, Massacesi dott. Bruno, Grasso rag. Umberto e Colantoni Cleto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Temperanza rag. Numitore, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nenlla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4715)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Importazione di suini e di carni suine dal Madagascar.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'ordinanza di polizia veterinaria 27 marzo 1961, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 6 aprile 1961, con la quale si vietava l'importazione dall'Africa e dalla penisola Iberica dei suini e delle loro carni ai fini della profilassi della peste suina africana;

Vista la comunicazione ufficiale del Governo della Repubblica malgascia con la quale si esclude la presenza in quel territorio di infezioni pestose nei suini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

E' revocato il divieto di importazione dal Madagascar dei suini e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate.

L'importazione degli animali vivi e delle relative carni è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, prevista nell'art. 49 del vigente regolamento di polizia veterinaria e nell'ordinanza dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica 27 aprile 1958, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1958, n. 113.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: JERVOLINO

(4892)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 agosto 1962.

Divieto d'importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Riconosciuta la necessità di adottare misure di polizia veterinaria per impedire che il commercio internazionale degli animali, delle carni e degli altri prodotti ed avanzi animali possa costituire pericolo d'introduzione della peste bovina nel territorio nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il disposto dell'art. 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

Sono vietati l'importazione ed il transito nel territorio della Repubblica:

1) dei ruminanti di qualsiasi specie e dei suini;

2) delle rispettive carni, ad eccezione di quelle preparate in scatola, delle conserve di carne, dei brodi e degli estratti ed affini;

3) dei grassi animali eccettuati quelli fusi;

4) dei prodotti ed avanzi animali che non siano allo stato di secchezza o nelle condizioni stabilite nell'art. 56 del regolamento di polizia veterinaria;

5) del fieno e della paglia;

provenienti dall'Asia, eccettuati Cipro, la Turchia ed il Giappone; e dall'Africa, eccettuati il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, la Libia, il Sud Africa, l'Africa del Sud-Ovest, il Bechuanaland, lo Swaziland, il Basutoland, la Rhodesia del Sud ed il Madagascar.

Art. 2.

Il Ministero della sanità, in deroga al divieto di cui sopra, può autorizzare di volta in volta, su richiesta degli interessati, l'importazione di animali esotici, ruminanti o suidi.

Detti animali possono essere importati soltanto attraverso il porto o l'aeroporto di Napoli. Verificandosi durante il viaggio casi di morte tra gli animali, il comandante della nave o dell'aeromobile, prima dello sbarco, è tenuto a darne comunicazione scritta al veterinario di confine, il quale provvederà ai necessari accertamenti.

E' vietato lo scarico dei foraggi, dei mangimi, della paglia o di altro materiale da lettiera residuato a bordo, se non per essere distrutti mediante incenerimento o infossamento, sotto la vigilanza del veterinario di confine.

Gli animali, dei quali il veterinario di confine autorizzi lo sbarco, devono essere trasportati direttamente su appositi autocarri, nel parco quarantenario e di acclimatazione del Fusaro ed ivi subire, prima di essere ammessi a libera pratica, un periodo di quarantena secondo le istruzioni ministeriali che saranno impartite di volta in volta.

Art. 3.

L'ordinanza dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 30 giugno 1954, concernente il divieto d'importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina, è abrogata.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: JERVOLINO

(4891)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia allo svolgimento della « VIII Mostra-mercato nazionale di meccanica agraria » in Pesaro

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro con lettera del 17 luglio 1962, n. 5511, ha comunicato che l'« VIII Mostra-mercato nazionale di meccanica agraria » in Pesaro, programmata per il periodo 29 giugno-1° luglio 1962 e successivamente rinviata al 1-3 settembre 1962, non avrà luogo.

(4563)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali nei comuni di Pescosansonesco e Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5917/2630, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giuliani Salvatore, nato a Castiglione a Casauria il giorno 1° maggio 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 9000 riportate in catasto alla particella n. 670 parte del foglio di mappa n. 17 del comune di Pescosansonesco e alle particelle numeri 2-*d*, 2-*f* e 2-*g* del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 8, 7, 11 e 12.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5923/2624, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Epifano Santina, nata a Castiglione a Casauria il 24 novembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 5720 riportate in catasto alla particella n. 802 (parte) del foglio di mappa n. 17 del comune di Pescosansonesco e alle particelle numeri 2-*a*, *c*, 2-*a*, *e*, e 2-*a*, *f* del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 43, 35, 42 e 44.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5915/2632, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Napoleone Maria, nata a Castiglione a Casauria il 19 gennaio 1891, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Pescosansonesco, estese complessivamente mq. 1320 riportate in catasto alla particella n. 808 (parte) del foglio di mappa n. 17 del comune di Pescosansonesco ed alla particella n. 2-*a*, *g* del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 52 e 51.

(4564)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5895/2652, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Stefano Luigi, nato a Cupello il 21 ottobre 1930, Tumini Antonio, nato ad Atessa il 27 ottobre 1908, Di Stefano Guido, nato a Cupello il 28 marzo 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 5815 riportate in catasto alle particelle numeri 131 (parte), 132 (parte), 145-*q*, 145 1/10, 64-*d* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 244 e 245.

(4566)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 marzo 1935, n. 4415/R/Gab. con cui alla sig.ra Oberlechner Ida nata a San Lorenzo di Sebato il 3 aprile 1913 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Suprati;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 aprile 1962 dalla predetta, in atto residente a San Lorenzo di Sebato;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 marzo 1935, numero 4415/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Suprati Ida nata a San Lorenzo di Sebato il 3 aprile 1913 ed ivi residente viene ripristinato nella forma tedesca di Oberlechner.

Il sindaco del comune di Sal Lorenzo di Sebato provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 luglio 1962

Il vice commissario del governo: D'Amico

(4646)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scrite del concorso per esami a duecentodieci posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1961, registro n. 41 Finanze, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 52 del 26 febbraio 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esami a duecentodieci posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il regolamento del personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a duecentodieci posti di viceprocuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 e presso le Intendenze di finanza di Bari, Napoli, Milano e Palermo nei giorni 26, 27 e 28 settembre 1962 alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1962

Il Ministro: Trabucchi

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1962
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 360 — Calderone

(4820)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.